

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 624}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, AYALA, BARBIERI, BERGAMO, BIELLI, BOF-
FARDI, BOLOGNESI, BONITO, BRACCO, BRUNALE, CACCAVARI,
CALABRETTA MANZARA, CANESI, COLA, DELLA ROSA, GALLIANI,
GERARDINI, GRIGNAFFINI, GUERZONI, GALILEO GUIDI, INCOR-
VAIA, JANNELLI, LA CERRA, MALAN, MANCA, MANGANELLI,
MANZONI, MATACENA, MAZZUCA, MELADRI, MILIO, MORONI,
NARDONE, GIOVANNI PACE, PAGGINI, PAOLONI, PARISI, PE-
RETTI, PULCINI, SBARBATI, SCALIA, SCOZZARI, SELVA, SICI-
LIANI, SITRA, SORIERO, STAMPA, TAURINO, TRIONE, UCCHIELLI,
USIGLIO, VENEZIA, VOZZA, WIDMANN**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni
pubbliche e di cariche politiche

Presentata il 30 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dimensione del fenomeno della corruzione di pubblici amministratori e l'inadeguatezza evidente della sola azione penale per perseguire quella che si configura come una vera e propria nuova forma di associazione a delinquere, rendono urgente un intervento legislativo.

L'accertamento dei patrimoni, illecitamente accumulati da chi doveva invece fornire un servizio alla collettività, affinché vengano confiscati e l'adeguamento della legislazione al fine di perseguire le associazioni a delinquere che usino la

politica come strumento per commettere reati contro la pubblica amministrazione sono richieste ormai diffuse nella pubblica opinione.

Per questi motivi va istituita al più presto una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare gli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonché per formulare idonee proposte per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico. Se il potere politico fallisse in questa risposta « parlamentare »

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alla richiesta di pulizia morale, sarà inutile dire che è compito della magistratura reprimere questo tipo di reato e si sarà poi costretti ad auspicare l'istituzione di una

commissione composta non più da parlamentari ma da giudici, come quella del 1943 per la confisca degli ingiustificati arricchimenti di politici fascisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche ed a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati;

c) l'effettiva attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese. La Commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici, una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento e le eventuali modifiche da apportare alla legge 5 luglio 1982, n. 441;

c) gli strumenti per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

4. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.